

# LEAP

---

NEWSLETTER

---

NEWSLETTER DEL **27 LUGLIO 2020**

<b>GIURI SPRUDENZA</b>	<b>3</b>
<b>Contratti Pubblici e Diritto Amministrativo</b>	<b>3</b>
Tar Lazio, Roma, Sez. III stralcio, 3 luglio 2020, n. 765	3
Tar Campania, Sez. I, 16 luglio 2020, n. 3157	5
<b>Diritto Civile e Processuale Civile</b>	<b>7</b>
Corte di Cassazione Civile Sez. III, 22 giugno 2020, n. 12107	7
Corte di Cassazione, SS.UU. Civile, 24 giugno 2020, n. 12476	11
Corte di Cassazione, Sez. II Civile, 30 giugno 2020, n. 13148	16
<b>NOVITÀ NORMATIVE</b>	<b>20</b>
<b>Contratti Pubblici e Diritto Amministrativo</b>	<b>20</b>
D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (cd. "Decreto Semplificazioni"): le principali novità in materia di contratti pubblici	20

## GIURI SPRUDENZA

CONTRATTI  
PUBBLICI E DIRITTO  
AMMINISTRATIVO**Tar Lazio, Roma, Sez. III  
stralcio, 3 luglio 2020, n.  
765****Massima**

È legittimo il provvedimento con cui la Stazione Appaltante decide, a seguito dell'esclusione dalla gara dell'impresa aggiudicataria e di valutazione di inidoneità dell'offerta di altra impresa (che segue in graduatoria), di annullare la gara e non assegnare l'appalto all'unica impresa rimasta, ove giudichi non conveniente l'offerta dalla stessa presentata, esercitando così il potere riconosciuto dall'art. 81, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006 (ora art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016) circa la valutazione di convenienza dell'offerta.

**Caso di specie**

L'impresa ricorrente, classificatasi al quarto posto, impugnava la determina con cui la stazione appaltante decideva di annullare la gara a seguito dell'esclusione del primo classificato e della valutazione di inidoneità riferita all'offerta del secondo e terzo classificato.

Ciò posto, con il predetto ricorso si censurava l'omessa comunicazione di avvio del procedimento di annullamento, il difetto di motivazione e, soprattutto, la violazione dell'art. 81, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006 (recente il previgente Codice dei contratti pubblici, applicabile al caso di specie *ratione temporis*) nella parte in cui non sarebbe stata adeguatamente valutata la possibilità di aggiudicare l'appalto in questione a favore della medesima ricorrente.

**Motivi della decisione**

Il Collegio, dopo aver condotto una approfondita analisi sugli atti prodotti in giudizio, ha affermato che, per giurisprudenza pressoché costante, l'invocato art. 81, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006, "(...) attribuisce alla stazione

*appaltante, in aggiunta agli ordinari poteri di autotutela, la facoltà di non aggiudicare l'appalto qualora ritenga che le offerte non siano idonee o economicamente convenienti. In tal caso, la mancata aggiudicazione del contratto non deriva da vizi inficianti gli atti di gara predisposti, né da una rivalutazione dell'interesse pubblico, ma da una negativa valutazione delle offerte che, pur formalmente rispondenti ai requisiti della lex specialis di gara, non appaiono idonee a soddisfare gli obiettivi di gara. Di conseguenza, la facoltà che l'art. 81, comma 3, cit. attribuisce alla stazione appaltante non può assolutamente essere posta sullo stesso piano delle valutazioni della commissione di gara" (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2019, n. 1265).*

*Pertanto: "È legittimo il provvedimento con il quale il responsabile unico del procedimento (RUP) ha deciso, a seguito dell'esclusione dalla gara dell'impresa aggiudicataria e di altra impresa, di non assegnare l'appalto all'unica impresa rimasta in gara perché ha giudicato non conveniente l'offerta dalla stessa presentata, avendo egli esercitato il potere riconosciuto dall'art. 81 comma 3, d.lg. 12 aprile 2006, n. 163 circa la valutazione di convenienza dell'offerta" (Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2015, n. 3721).*

Nel caso di specie, risultava evidente dagli atti di gara e, in particolare, dai verbali della commissione che l'offerta economica delle ricorrenti era superiore di circa il 240% rispetto a quella proposta dalla prima classificata. E infatti, mentre il ribasso medio delle prime tre classificate risultava pari a circa il 40%, quello della ricorrente era pari al 16,50%.

Pertanto, non può che essere legittimo il provvedimento di annullamento impugnato, poiché ragionevole e sufficientemente motivato.

Inoltre, non sussiste neppure alcuna violazione degli obblighi partecipativi atteso che (in disparte ogni considerazione circa l'applicazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990 al caso di specie), la Stazione Appaltante ha comunque adeguatamente dimostrato, nel corso del giudizio, l'impossibilità di addvenire ad una diversa decisione (art. 21-*octies* della L. n. 241/1990).

## Tar Campania, Sez. I, 16 Luglio 2020, n. 3157

### Massima

**Il concetto di violazione degli obblighi previdenziali non va limitato unicamente al mancato versamento dei contributi regolarmente accertati e quantificati, bensì include anche l'omissione delle prescritte denunce obbligatorie da parte del datore di lavoro, essendo riconducibile, all'irregolarità formale che investe le dichiarazioni obbligatorie, un disvalore quantomeno equiparabile a quello dell'omesso versamento.**

### Caso di specie

Un operatore economico ha impugnato il provvedimento con cui un Comune ha disposto la sua esclusione da una procedura di gara in ragione della situazione emergente dal documento unico di regolarità contributiva.

Nel citato ricorso l'impresa ha fatto valere la non riferibilità dell'irregolarità del Durc a mancati versamenti dei contributi (la posizione pendente è risultata effettivamente pari a 0,00€), dipendendo la stessa piuttosto (e "solamente") dall'omissione delle prescritte denunce obbligatorie circa i nominativi dei lavoratori, del numero di ore lavorate e del cantiere ove prestano servizio.

Per tali motivi, la ricorrente ha sostenuto l'insussistenza dell'articolo 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016.

Il Tar ha rigettato il ricorso.

### Motivi della decisione

Con la pronuncia in esame il Tar ha preliminarmente rilevato e condiviso il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui deve ritenersi violato l'articolo 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016 anche quando l'omissione riguarda "solamente" l'adempimento degli obblighi relativi alle prescritte denunce telematiche da parte del datore di lavoro circa i nominativi dei lavoratori, del numero di ore lavorate e del cantiere ove prestano

servizio, essendo a tale inadempimento equiparabile un disvalore almeno pari a quello dell'omesso versamento dei contributi.

Solamente con la presentazione di una denuncia corretta e completa l'ente previdenziale è infatti messo in condizione di controllare e quantificare i contributi dovuti, con la conseguenza che la mancata presentazione dei predetti dati, precludendo tali riscontri, viene a pregiudicare a monte il corretto svolgimento delle occorrenti verifiche.

Questa conclusione risulta altresì avvalorata dal granitico indirizzo della Cassazione, secondo cui, in tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'Inps circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate integra un'evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b), della L. n. 388/2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma.

Il Collegio ha infine ricordato, con riferimento al caso di specie, che:

- non può essere consentita la regolarizzazione postuma (coerentemente con quanto previsto dall'Adunanza Plenaria n. 16/2016);
- la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto. Non è pertanto neppure configurabile un obbligo per l'amministrazione di svolgere un'apposita istruttoria per verificare l'effettiva entità e gravità delle irregolarità contributive attestate.

## Corte di Cassazione Civile Sez. III, 22 giugno 2020, n. 12107

### Massima

In tema di responsabilità precontrattuale, una dichiarazione di intenti che le parti hanno sottoscritto e si sono scambiate nel corso delle trattative precontrattuali, non ha valore contrattuale ma le "puntuazioni" formalmente indicate per iscritto sono certamente utili per valutare il comportamento tenuto dalle parti in relazione al "programma" di conduzione delle trattative che è stato concordato.

### Caso di specie

Nella vicenda sottoposta al vaglio della Cassazione, il ricorso veniva proposto avverso la decisione della Corte d'Appello.

In particolare, innanzi al Tribunale Tizio aveva convenuto in giudizio Caio, chiedendone la condanna al pagamento a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito della mancata stipula di un negozio preliminare di vendita con riferimento ad un immobile.

Infatti, le parti avevano in precedenza sottoscritto una "proposta d'acquisto" datata 6 dicembre 2005, con la quale Tizio proponeva di acquistare il predetto immobile, versando un deposito di Euro 25.000,00, che Caio si impegnava a restituire nel caso in cui fossero sorti impedimenti tecnici tali da impedire la stipula del preliminare, accordandosi per la stipula del definitivo "entro e non oltre il 31 dicembre 2005".

Era però accaduto che, allorquando le stesse si erano presentate per la stipula del contratto preliminare innanzi al notaio, Caio, preso atto della presenza di impedimenti tecnici riferibili alla presenza di una pratica di condono edilizio pendente sull'immobile e di alcune difformità non ancora condonate, rifiutava la sottoscrizione del preliminare e, in seguito, restituiva a Tizio gli assegni ricevuti. Quest'ultimo, ritenendo che Caio si fosse ingiustamente rifiutato di dar corso

alla stipula del preliminare e che, quindi, fosse inadempiente rispetto agli impegni assunti, avanzava domanda risarcitoria.

Il Tribunale affermava la responsabilità di Cajo per ingiustificata rottura delle trattative e la Corte di Appello confermava quanto deciso dal Tribunale. Sia in primo che in secondo grado veniva accolta la domanda attorea, Cajo quindi, proponeva ricorso per Cassazione.

### **Motivi della decisione**

Con la decisione in analisi, la Cassazione ha respinto il ricorso con cui Cajo denunciava il vizio di *ultra petizione* e la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 1362 c.c. e segg., con conseguente falsa applicazione dell'art. 1337 c.c., nell'interpretare le punteggiature in atti.

In particolare, con il primo motivo censurava la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 112, 163 c.p.c., lamentando che la Corte d'Appello avesse accertato la responsabilità precontrattuale (configurandola come avente natura extracontrattuale) nonostante la domanda attorea fosse tesa all'accertamento della responsabilità contrattuale.

In conseguenza di ciò, l'odierno ricorrente aveva dedotto il vizio di *ultra petizione* in merito al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo le due azioni "*causa petendi*" e "*petitum*" differenti. In quella sede, la Corte d'Appello aveva ritenuto che il giudice di primo grado non era incorso in una violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 163 c.p.c., non avendo contravvenuto nè al divieto di pronuncia *ultra petita*, nè alle preclusioni di cui all'art. 163 c.p.c., che impongono all'attore la specificazione di *petitum* e *causa petendi*. Il primo giudice - secondo la Corte d'appello - aveva correttamente provveduto in ordine all'inquadramento sistematico della fattispecie e affermato, con ampia ed esaustiva motivazione, la natura precontrattuale dell'accordo in esame, che dà ingresso a una responsabilità extracontrattuale.

La qualificazione della domanda spetta al giudice di merito, secondo giurisprudenza costante della Corte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30607 del 27/11/2018; Sez. L, Sentenza n. 12943 del 24/7/2012), seppure con taluni limiti che - nel caso concreto - non sono stati travalicati. L'applicazione del principio "*iura novit curia*" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c. importa la possibilità per il giudice di



assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio, se posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunciare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti (mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato), fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti, ai rapporti dedotti in lite e all'azione esercitata in causa.

Nel caso concreto, i fatti necessari per il perfezionamento della fattispecie in tema di "responsabilità precontrattuale" ex art. 1337 c.c., ritenuto applicabile nonostante la puntuazione scritta in atti prodotta, coincidono con quelli allegati e provati dalla parte attrice in relazione alla "responsabilità contrattuale" originariamente dedotta dalla parte attrice, poi diversamente qualificata dal giudice di primo grado, in adesione a un indirizzo giurisprudenziale prevalente. La Corte d'Appello, dunque, ha correttamente ritenuto che il primo Giudice - a prescindere dalla qualificazione giuridica della dedotta responsabilità, qui non in contestazione - abbia provveduto a qualificare la domanda nell'esercizio del proprio potere di screzionale, sulla base degli stessi fatti costitutivi e delle stesse ragioni allegare e dedotte a fondamento della domanda.

In conclusione, quindi, nel caso specifico, non è ravvisabile una variazione del *petitum*, non risultando mutato il "bene della vita" per il solo fatto che l'azione è stata riqualificata nell'ambito della azione extracontrattuale, anziché contrattuale, al fine di valutare la lesione dell'affidamento ingenerato nell'attrice da parte convenuta; inoltre, è restata ferma anche la *causa petendi*, perché i fatti costitutivi su cui si basa la domanda attorea - a prescindere dalla natura attribuibile alla responsabilità precontrattuale - sono i medesimi.

Con il secondo motivo la parte ricorrente denunciava la violazione o falsa applicazione di norme di

di diritto con riferimento agli artt. 1362 c.c. e ss., con conseguente falsa applicazione dell'art. 1337 c.c., nell'interpretare le punteggiature in atti. Il ricorrente deduce che la Corte d'Appello, nella lettura del documento "proposta G.", sarebbe incorsa in una violazione delle regole dell'ermeneutica di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., che si sarebbe tradotta in una falsa applicazione dell'art. 1337 c.c., atteso che la condotta illecita descritta da quella norma è stata fatta dipendere dalla interpretazione di quel documento. Nella specie, la Corte si sarebbe limitata ad una interpretazione letterale del documento e non avrebbe proceduto alla ricostruzione della comune intenzione delle parti.

Il motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto palesemente infondato, venendo a incidere su valutazioni di merito correttamente eseguite dal giudice di merito indagando il comportamento tenuto dalle parti, più che il testo delle punteggiature intervenute in sede di trattative.

La censura fa anzi tutto riferimento alla violazione dell'art. 1362 c.c., in tema di interpretazione del contratto, secondo il quale la comune intenzione delle parti deve essere valutata sulla base del complessivo comportamento tenuto dalle parti, anche dopo la conclusione del contratto. Ed invero, secondo un consolidato orientamento della Corte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20294 del 26/7/2019; Sez. 1, Sentenza n. 16181 del 28/6/2017; Sez. L, Sentenza n. 10434 del 8/5/2006), l'interpretazione del contratto, o comunque di una scrittura privata, è attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio di motivazione.

Tale indagine, tuttavia, non risulta essere stata effettuata in violazione dei canoni ermeneutici, soprattutto in riferimento al dato, incontestabile, che in tale caso non si tratta di dovere interpretare un contratto, bensì una dichiarazione di intenti che le parti hanno sottoscritto e si sono scambiate nel corso delle trattative precontrattuali, ove rileva l'esame del comportamento tenuto dalle parti, al di là delle "punteggiature" formalmente indicate per iscritto, che non hanno valore contrattuale, ma sono certamente utili per valutare il comportamento tenuto dalle parti in relazione al "programma" di conduzione delle trattative che è stato concordato. Infatti, nel caso in esame non è stata ravvisata la stipulazione di un preliminare del preliminare (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4628 del 06/03/2015), che darebbe luogo a un vincolo contrattuale, bensì una

“puntuazione scritta” del programma di trattativa, ove il nodo da sciogliere era relativo alla presenza di una pratica di condono edilizio in corso. A tal proposito, dunque, il giudice del merito ha correttamente messo in secondo piano il riferimento al dato testuale dell’“impedimento di carattere tecnico”, rinvenibile nella scrittura, scrutinando piuttosto i comportamenti tenuti dalle parti prima della fase precontrattuale vera e propria, durante le trattative e successivamente alla loro rottura, ove è emerso che, nonostante il notaio non avesse ravvisato nel condono in corso alcun ostacolo per il passaggio di proprietà dell’immobile, il convenuto aveva poi venduto a terzi l’immobile nella stessa condizione di irregolarità posta a giustificazione del suo recesso, da ciò desumendo un comportamento non conforme a buona fede nei confronti dell’attrice che, in proposito, era stata compiutamente informata del carattere non pregiudizievole di tale impedimento.

## **Corte di Cassazione, SS. UU. Civile, 24 giugno 2020, n. 12476**

### **Massima**

**L'oggetto della domanda di revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità del bene ad esecuzione.**

**Il bene dismesso con l'atto revocando viene in considerazione, rispetto all'interesse dei creditori dell'alienante, per il suo valore.**

**Nel caso in cui l'azione costitutiva non sia stata introdotta dai creditori dell'alienante prima del fallimento dell'acquirente del bene che ne costituisce l'oggetto, essa non può essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, stante l'intangibilità dell'asse fallimentare in base a titoli formati dopo il fallimento (c.d. cristallizzazione), poiché si tratta di un'azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente.**

I creditori dell'alienante e per essi il curatore fallimentare, quando esso sia fallito, restano in questo caso tutelati nella garanzia patrimoniale generica dalle regole del concorso, nel senso che possono insinuarsi al passivo del fallimento dell'acquirente per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al Giudice delegato di quel fallimento anche la delibazione della pregiudiziale e costi tutiva.

### Caso di specie

La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini ha visto il curatore del fallimento di una società a responsabilità limitata in liquidazione chiedere, in sede di rivendica ai sensi dell'art. 103 Legge Fallimentare, che fosse dichiarata l'inefficiacia ex art. 2901 c.c. ed art. 66 Legge Fallimentare di alcuni atti dispositivi posti in essere dalla società quando si trovava *in bonis* nei confronti di un'altra società a responsabilità limitata della quale era in egual modo sopravvenuto il fallimento. La domanda non veniva però accolta dal Giudice delegato ed il Tribunale rigettava a sua volta l'opposizione allo stato passivo avanzata dalla curatela della società a responsabilità limitata in liquidazione.

Il rigetto era motivato dall'orientamento secondo cui deve ritenersi inammissibile l'azione revocatoria proposta nei confronti di un fallimento dopo l'apertura del concorso, in virtù del principio della cristallizzazione del passivo fallimentare sancito dall'art. 52 Legge Fallimentare.

La curatela fallimentare ha indi proposto ricorso per cassazione, lamentando che sarebbe stato comunque possibile proporre l'azione revocatoria nei confronti della curatela fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento del terzo.

### Motivi della decisione

Con l'ordinanza interlocutoria n. 19881 del 23 luglio 2019, la Prima Sezione Civile della Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite al fine di esaminare la questione relativa all'ammissibilità o meno dell'azione revocatoria (ordinaria e fallimentare) nei confronti di un fallimento.

Il quesito era stato tuttavia già risolto negativamente dalle Sezioni Unite della Corte di

Legittimità con la sentenza n. 30416 del 23 novembre 2018, che aveva affermato il principio secondo cui è inammissibile l'azione revocatoria (ordinaria o fallimentare) esperita nei confronti di un fallimento, poiché, da un lato, si tratta di un'azione costitutiva che modifica *ex post* una situazione giuridica preesistente e, dall'altro, in ragione del fatto che nel sistema opera il principio di cristallizzazione del passivo alla data dell'apertura del concorso in funzione di tutela della massa dei creditori.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale attualmente vigente sia per quanto concerne la natura e le modalità di produzione degli effetti dell'azione revocatoria sia per quanto riguarda il principio di cristallizzazione, ritenendo tuttavia opportuno formulare alcune precisazioni.

Le Sezioni Unite hanno *in primis* ribadito il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la sentenza che accoglie la domanda di revocatoria fallimentare ha natura costitutiva, poiché essa modifica *ex post* una situazione giuridica preesistente.

Ciò avviene sia privando di effetti, nei confronti della massa fallimentare, gli atti che avevano già conseguito piena efficacia, sia determinando la restituzione dei beni e delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto.

La situazione giuridica vantata dalla massa ed esercitata dal curatore non è dunque espressione di un diritto di credito alla restituzione della somma o dei beni esistente prima ed indipendentemente dall'azione giudiziale, ma rappresenta invero un diritto potestativo all'esercizio dell'azione revocatoria rispetto al quale non è configurabile l'interruzione della prescrizione a mezzo di un semplice atto di costituzione in mora.

Le Sezioni Unite hanno poi ricordato che l'azione revocatoria è uno strumento di conservazione della garanzia generica del creditore che è costituita dal suo patrimonio, così come previsto dall'art. 2740 c.c.

La revocatoria realizza quindi lo scopo di recuperare nel patrimonio del debitore quanto occorre per soddisfare le ragioni dei creditori pregiudicati dalla conclusione dell'atto (c.d. inefficacia relativa dell'atto).

L'azione giova al creditore ovvero alla massa, laddove la domanda venga esercitata in ambito

fallimentare, senza però incidere negativamente sull'esistenza o sulla validità dell'atto visto quanto disposto dall'art. 2902 c.c.

Il terzo acquirente del bene oggetto dell'atto impugnato con l'azione revocatoria rimane dunque titolare del diritto di proprietà, ma resta tuttavia esposto alle ragioni esecutive del creditore.

Più specificatamente, in ambito fallimentare la sentenza di revoca è idonea a determinare l'inefficacia relativa nel caso in cui l'atto dispositivo sia stato posto in essere prima del fallimento dell'acquirente.

La sopravvenienza del fallimento dell'acquirente rileva non tanto per cristallizzare il passivo quanto piuttosto per cristallizzare l'asse fallimentare alla data del fallimento (artt. 42, 44 e 52 Legge Fallimentare)

L'esercizio positivo dell'azione revocatoria sottrarrebbe dunque il bene alla garanzia dei creditori del fallimento dell'acquirente sulla base di un atto, vale a dire la sentenza, successiva al fallimento, il cui effetto retroagisce alla data della domanda.

Nel caso in cui la domanda sia stata proposta successivamente al fallimento dell'acquirente, l'azione revocatoria finirebbe per recuperare il bene alla garanzia patrimoniale del creditore alienante o del ceto creditorio a quest'ultimo riferibile.

L'azione revocatoria sottrarrebbe quindi il bene alla garanzia collettiva dei creditori dell'acquirente sulla base di un titolo giudiziale formato dopo la sentenza dichiarativa del fallimento con efficacia postuma rispetto ad essa.

Si tratta di una situazione, secondo quanto affermato dai giudici di legittimità, che contrasta con quanto previsto dagli artt. 42, 44, 45, 51 e 52 Legge Fallimentare.

La sopravvenuta dichiarazione di fallimento dell'acquirente renderebbe impossibile proporre l'azione costitutiva alla luce di un evento occasionale ed estrinseco rispetto ai creditori dell'alienante.

Le Sezioni Unite, a tale proposito, hanno evidenziato che l'ordinanza interlocutoria ha indubbiamente colto un elemento di criticità del sistema, in quanto potrebbero essere pregiudicate le possibilità di tutela a seconda del caso in cui il terzo acquirente sia o meno fallito prima che i creditori dell'alienante od il curatore (in specie a sua volta fallito) abbiano potuto esperire l'azione a difesa della garanzia patrimoniale.

I Giudici di Legittimità hanno confermato che l'esigenza di tutela non può rimanere inevasa, in quanto il sistema non può tollerare che i creditori dell'alienante rimangano irrimediabilmente danneggiati in specie da un fattore esterno come quello rappresentato dal sopravvenuto fallimento dell'acquirente del bene alla luce del principio sancito dall'art. 2740 c.c.

Le Sezioni Unite hanno tuttavia affermato che queste considerazioni non possono però essere poste alla base del tentativo di rivoluzionare le fondamenta dell'orientamento giurisprudenziale vigente.

È comunque emersa la necessità di individuare i criteri per la ricostruzione della posizione dei creditori che risulterebbero pregiudicati dall'atto di positivo quando l'azione revocatoria non possa realizzare la propria funzione.

A tal riguardo si ricorda che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'oggetto della domanda di revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è il bene in sé, bensì la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori attraverso l'assoggettabilità del bene ad esecuzione.

Il bene dismesso con l'atto soggetto a revocatoria deve quindi essere preso in considerazione solamente per il suo valore.

Nel caso in cui l'assoggettabilità del bene all'esecuzione è impossibile poiché il cespite è stato alienato a terzi con atto opponibile ai creditori, la soluzione percorribile è dunque rappresentata dalla reintegrazione dei creditori per equivalente pecuniario.

Alla luce dei principi e della ricostruzione della fatti specie sopra richiamata, le Sezioni Unite hanno in conclusione affermato che non è possibile esperire l'azione costitutiva quando il fallimento del terzo acquirente è stato dichiarato dopo l'atto di alienazione, ma prima che sia stata esercitata l'azione revocatoria.

Il fallimento del terzo acquirente rende infatti l'azione costitutiva inammissibile poiché non è consentito incidere sul patrimonio del fallimento, recuperando il bene alla sola garanzia patrimoniale del creditore dell'alienante.

Il bene non può di fatti essere sottratto all'asse fallimentare cristallizzato al momento della dichiarazione del fallimento.

Le Sezioni Unite hanno osservato che resta salva la possibilità di esercitare l'azione restitutoria per equivalente parametrata al valore del bene sottratto alla garanzia patrimoniale.

Il fallimento dell'acquirente non impedisce di fatti di poter proporre domanda di insinuazione al passivo per il corrispondente controvalore del bene.

Il principio di cristallazione del passivo non ha peraltro alcuna rilevanza impeditiva, in quanto non può essere precluso ai creditori dell'alienante di ottenere la reintegrazione per equivalente quando l'atto è anteriore al fallimento del terzo acquirente.

Il fallimento apre infatti il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, donde chiunque si affermi creditore ed intenda concorrere sul ricavato della liquidazione dei beni compresi nell'asse fallimentare, resta soggetto alle regole previste per l'accertamento del passivo a condizione che l'atto lesivo della garanzia patrimoniale sia anteriore alla sentenza di fallimento.

Le Sezioni Unite hanno, nel caso di specie, respinto il ricorso della curatela della società a responsabilità limitata che aveva proposto la domanda nella forma della rivendica ex art. 103 Legge Fallimentare del bene oggetto dell'atto revocabile.

I Giudici di legittimità hanno a tal proposito rammentato che, sebbene la domanda di rivendicazione venga proposta nelle forme previste per l'insinuazione al passivo, l'oggetto dell'istanza è costituito dal bene in sé sul presupposto che la proprietà rimanga in capo al disponente.

Nell'ipotesi in cui sia stata conclusa la vendita con un atto revocabile, la revocatoria non travolge però l'atto impugnato, anche nel caso di esito vittorioso, e non determina che il bene possa essere rivendicato come facesse ancora parte del patrimonio del debitore.

La revocabilità dell'acquisto non incide di fatti sul terzo acquirente, il quale continua a conservare inalterato il titolo di proprietà sul bene, per cui anche la domanda proposta secondo la forma della rivendicazione avrebbe conseguentemente dovuto essere in ogni caso rigettata.

## **Corte di Cassazione, Sez. II Civile, 30 giugno 2020, n. 13148**

**Massima**



Si presume che i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene siano sussistenti già a tale data.

Conseguentemente, è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando invece sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.

Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.

### Caso di specie

A.S. e C.L.R. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale una concessionaria di autoveicoli, esponendo di aver acquistato un'autovettura usata dalla società convenuta che, subito dopo l'acquisto, presentava gravi vizi occulti, regolarmente denunciati e non riparati.

I due soggetti chiedevano, pertanto, il risarcimento dei danni consistiti nel rimborso delle spese sostenute per noleggiare un'auto sostitutiva e le somme spese per il ripristino del mezzo, nonché i danni subiti per il disagio.

La società convenuta si costituiva e deduceva che il veicolo era perfettamente funzionante al momento della consegna e che il vizio era stato causato da un uso anomalo del mezzo, che aveva percorso un numero di chilometri superiore alla norma ed alla carente manutenzione.

Il Tribunale rigettava la domanda, e la decisione di primo grado veniva confermata dalla Corte d'Appello, che accertava principalmente che:

- gli attori, che avevano acquistato l'autovettura in data 7 marzo 2006, non avevano provato che i vizi si fossero manifestati pochi giorni dopo la consegna ma solo nel giugno 2006, ovvero dopo tre mesi;
- dall'1 al 14 settembre, l'autovettura aveva percorso oltre 54.000 Km, sì da considerare eccezionale l'utilizzo del mezzo;
- l'auto, prima della vendita, era stata accuratamente controllata ed era risultata perfettamente funzionante, tanto che non aveva presentato problemi fino a giugno 2006.

C.L.R. ricorre in Cassazione, deducendo:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 128, 129, 130, 132 e 135 del Codice del Consumo, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito applicato alla fattispecie la normativa relativa al contratto di vendita e non il Codice del Consumo, con particolare riferimento

all'art. 130 del Codice del Consumo, che prevede la responsabilità del venditore in caso di difetto di conformità;

- violazione dell'art. 132 del Codice del Consumo, il quale prevede una presunzione del difetto di conformità del bene, qualora i vizi si manifestino entro sei mesi dalla consegna mentre, nella specie, i vizi si sarebbero presentati tre mesi dopo la consegna, con conseguente inversione dell'onere della prova, in capo alla concessionaria, della loro insussistenza al momento della vendita.

### **Motivi della decisione**

Secondo gli Ermellini i motivi di impugnazione sono fondati e, al riguardo, è stato rilevato quanto segue:

- l'art. 135, comma 2, del Codice del Consumo stabilisce che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del Codice Civile si applicano *"per quanto non previsto dal presente titolo"*;
- l'art. 1469 bis c.c., introdotto dall'art. 142 del Codice del Consumo, stabilisce che *"le disposizioni del codice civile contenute nel titolo "Dei contratti in generale" si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore"*;
- esiste, quindi, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica (relativa tanto al contratto in generale che alla compravendita): nel senso che si applica innanzitutto la disciplina del Codice del Consumo (artt. 128 e segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile solo per quanto non previsto dalla normativa speciale;
- il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 132, comma 3, dello stesso a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità;
- trattasi di presunzione *iuris tantum*, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore.

Ne deriva che, ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.

Da tali premesse discende il seguente principio di diritto: *"Si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c. c."*.

## NOVITÀ NORMATIVE

CONTRATTI  
PUBBLICI E DIRITTO  
AMMINISTRATIVO

## D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto Semplificazioni"): Le principali novità in materia di contratti pubblici

Il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" (cd. "Decreto Semplificazioni"), ha introdotto una serie di disposizioni efficaci a partire dalla data di entrata in vigore del suddetto Decreto (17 luglio 2020) sino al 31 luglio 2021, mirate a semplificare le procedure di affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici.

Si riportano, di seguito, le principali modifiche che hanno interessato la disciplina in esame.

L'**art. 1 del suddetto D.L. n. 76/2020** istituisce un regime derogatorio applicabile alle **procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria**, qualora la determina a contrarre o "*altro atto di avvio del procedimento equivalente*" venga adottato/a entro il 31 luglio 2021.

In tali casi, la stazione appaltante procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, mediante:

- affidamento diretto, in caso di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 150.000 (art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto);
- procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del Codice (art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto):
  - previa consultazione di almeno cinque operatori economici, in caso di
    - i) servizi e forniture di importo pari o superiore a Euro 150.000 e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice;
    - ii) lavori di importo pari o superiore a Euro 150.000 e inferiore a Euro 350.000;
  - previa consultazione di almeno dieci operatori economici, in caso di lavori di importo pari

o superiore a Euro 350.000 e inferiore a Euro 1.000.000;

- previa consultazione di almeno quindici operatori economici, in caso di lavori di importo pari o superiore a Euro 1.000.000 e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice.

In linea generale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020, viene stabilito che, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, che di vengono quattro mesi nei casi in cui debba essere applicata la procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice.

Resta inteso che il mancato rispetto del predetto termine, o comunque la mancata stipula del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione implicano:

- la responsabilità erariale del RUP;
- oppure, ove tali circostanze siano riferibili al concorrente, l'esclusione del concorrente medesimo (per la mancata stipula del contratto) o la risoluzione del contratto (per il tardivo avvio dell'esecuzione dopo la stipula).

Analogamente a quanto stabilito per i contratti di importo sotto soglia di rilevanza comunitaria, **l'art. 2 del D.L. n. 76/2020** prevede una disciplina derogatoria anche per **le procedure di affidamento dei contratti pubblici sopra la soglia di rilevanza comunitaria**, laddove la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia adottata/o entro il 31 luglio 2020.

Il comma 2 del predetto articolo 2, infatti, specifica che, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, la stazione appaltante procede all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, mediante procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, mediante la procedura competitiva con negoziazione di cui agli artt. 61 e 62 del Codice (con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del medesimo D.L. n. 76/2020).

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 2, è prevista altresì, per gli affidamenti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie che rivestono carattere di urgenza in seguito agli effetti negativi della emergenza sanitaria legata al

COVID-19, la possibilità di utilizzare la procedura negoziata ex art. 63 del Codice.

In tali casi, la stazione appaltante opera in deroga al Codice per i contratti sopra soglia, con applicazione esclusivamente delle disposizioni e dei principi seguenti:

- legge penale;
- d.lgs. n. 159/2010 (Codice antimafia);
- Direttive UE 24/2014 e 25/2014 (aggiudicazione appalti e concessioni);
- principi generali scaturenti dall'appartenenza all'UE;
- principi ex artt. 30 ("*Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni*"), 34 ("*Criteri di sostenibilità energetica e ambientale*") e 42 ("*Conflitto di interesse*") del Codice;
- norme in materia di subappalto (comma 4), con conseguenti misure e adempimenti anche secondo quanto specificato ai commi 5 e 6 del medesimo art. 2 del DL n. 76/2020.

Similmente a quanto previsto per le procedure sotto soglia, l'art. 2, comma 1, del D.L. n. 76/2020 stabilisce per le procedure di importo pari o superiore alla soglia comunitaria che, salva le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

Anche in questo caso viene specificato che il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

**L'art. 3 del D.L. n. 76/2020**, poi, contiene semplificazioni in tema di **verifiche antimafia** e di stipula del contratto.

Segnatamente, fino al 31 luglio 2021:

- ricorre sempre il caso d'urgenza per i termini di rilascio dell'informativa antimafia (art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni,

- finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni (comma 1);
- per i soggetti non censiti, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria (immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale), a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti a verifiche antimafia particolari situazioni. Tale informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare il contratto o autorizzare subappalti sotto condizione risolutiva, fermo restando il termine delle verifiche di 30 giorni (comma 2);
  - qualora si accerti la sussistenza di una causa interdittiva ex D.Lgs. n. 159/2011 le stazioni appaltanti recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento delle opere eseguite e delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente (comma 4). Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. in esame, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dal 17 luglio 2020, possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alle Prefetture competenti al rilascio della documentazione antimafia e ai connessi adempimenti.

**L'art. 4 del D.L. n. 76/2020** introduce poi modifiche volte ad incidere su taluni specifici aspetti del processo amministrativo e, in particolare, del **cd. "rito appalti"** di cui all'art. 120 c.p.a., con l'obiettivo di scongiurare che le iniziative giurisdizionali ostacolino l'esecuzione dei contratti pubblici.

La suddetta norma, infatti, oltre a prevedere l'applicazione al suddetto rito appalti della peculiare disciplina processuale stabilita per le controversie inerenti alla realizzazione di infrastrutture strategiche (art. 125 c.p.a.), al comma 4 prevede che i giudizi in materia di appalti vengano definiti di regola in esito all'udienza cautelare, imponendo al tresù un termine di 15 giorni per l'emissione della sentenza (prolungabile a 30 in caso di particolare complessità della questione, e fermo restando il deposito del dispositivo di sentenza entro il medesimo termine di 15 giorni).

**L'art. 5, comma 1, del D.L. n. 76/2020** reca disposizioni in deroga all'articolo 107 del Codice per la **sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori pubblici** di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo Codice, anche se già iniziati.

In tali casi, fino al 31 luglio 2021 la sospensione può essere disposta per il tempo strettamente necessario al loro superamento e soltanto nei termini seguenti:

- per le cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (comma 1, lett. a);
- per gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19 (comma 1, lett. b);
- per gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera (comma 1, lett. c);
- per gravi ragioni di pubblico interesse (comma 1, lett. d).

Oltre a quanto sopra rappresentato, un'altra importante novità introdotta dal Decreto Semplificazioni è rappresentata dall'**art. 6 del suddetto D.L. n. 76/2020**.

Tale disposizione, per i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, istituisce un **Collegio consultivo tecnico**, finalizzato, da quanto si evince anche dalla Relazione illustrativa, "*a prevenire controversie relative all'esecuzione dei contratti pubblici*" e operante fino al 31 luglio 2021.

La costituzione del Collegio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto, è obbligatoria, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data.

Per quei contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del D.L. in esame, il Collegio sarà nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.

Il comma 5 dell'articolo in esame prevede, altresì, che le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto.

Deve essere menzionato, altresì, **l'art. 8 del D.L. n. 76/2020**, nell'ambito del quale, al comma 1, vengono previste una **serie di disposizioni parimenti riferite all'affidamento e all'esecuzione di contratti pubblici** applicabili:

- alle procedure che saranno avviate dalla data di entrata in vigore del Decreto (17 luglio 2020) fino al 31 luglio 2021;
- alle procedure pendenti i cui bandi o avvisi sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente D.L., nonché, in caso di



contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini.

Con riferimento a tali procedure, quindi, la stazione appaltante potrà:

- di sporre comunque l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ex art. 32, comma 8, del Codice, fermo il rispetto dell'art. 80 del Codice medesimo (art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020);
- prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del Codice, soltanto laddove detti adempimenti siano strettamente indispensabili in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare (art. 8, comma 1, lett. b) del D.L. n. 76/2020);
- applicare alle procedure ordinarie la riduzione dei termini del procedimento per ragioni di urgenza ex artt. 60 comma 3, 61 comma 6, 62 comma 5, e 74 commi 2 e 3, del Codice, senza dar conto delle stesse ragioni, che si danno per presupposte (fino al 31 luglio 2021) (art. 8, comma 1, lett. c), del DL n. 76/2020);
- avviare anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'art. 21 del Codice, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del Decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19 (art. 8, comma 1, lett. d), del DL n. 76/2020).

Per quanto concerne, invece, gli effetti dell'applicazione delle misure di contenimento imposte dall'emergenza COVID-19 sull'esecuzione dei contratti, l'art. 8, comma 4, lett. b) e c), del D.L. n. 76/2020 riconosce i maggiori oneri sostenuti dall'appaltatore, nonché qualifica tali circostanze come forza maggiore, con conseguente ed eventuale proroga del termine di ultimazione delle prestazioni ex art. 107 del Codice.

Di particolare rilievo sono altresì le modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici dall'art. 8, comma 5, del D.L. n. 76/2020.

Nello specifico, tali modifiche interessano:

- l'art. 38 del Codice in materia di qualificazioni delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, nell'ambito del quale

- dopo il comma 3, è stato inserito il comma 3 *bis*, che prevede l'obbligo in capo alle centrali di committenza e ai soggetti aggregatori di essere qualificate almeno negli ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo art. 38 (lett. a);
- l'art. 80, comma 4, del Codice, all'interno del quale viene riformulato il quinto periodo della medesima disposizione in tema di esclusione per di violazione degli obblighi di pagamento di imposte, tasse e contributi, prevedendo ora di assumere a riferimento le gravi violazioni anche se non definitivamente accertate (lett. b);
  - l'art. 83 del Codice, con l'inserimento, dopo il comma 5, del comma 5 *bis*, ai sensi del quale l'adeguatezza della copertura assicurativa sarà valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico, nonché in corso di validità;
  - l'art. 183, comma 15, del Codice afferente alla regolamentazione in materia di finanza di progetto, con una interpolazione del testo normativo che mira a favorire la presentazione di proposte progettuali alle amministrazioni aggiudicatrici da parte di operatori economici per la realizzazione in concessione (ovvero mediante contratti di partenariato pubblico privato) di lavori pubblici o di pubblica utilità.

In aggiunta a quanto sopra esposto, il comma 7 dell'art. 8 del suddetto Decreto si occupa di prorogare i termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 7 del DL n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019 (cd. "Decreto Sblocca cantieri")

In particolare, tenuto conto dell'impatto positivo di alcune disposizioni derogatorie al codice dei contratti, introdotte in via sperimentale, si prevede:

- a) la proroga sino al 31 dicembre 2021 del termine previsto dall'articolo 1, comma 1, relativo alla sospensione dell'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di procedere agli affidamenti ricorrendo a centrali uniche di committenza, soggetti aggregatori qualificati o stazioni uniche appaltanti (articolo 37, comma 4, del Codice), del divieto di appalto integrato (articolo 59, commi 1 e 1-bis, del Codice) e dell'obbligo di scegliere i componenti delle commissioni giudicatrici tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anti corruzione (articolo 77, comma 3, del Codice);

- b) proroga al 30 novembre 2021 del termine per la relazione al Parlamento sull'esito della sperimentazione (comma 2);
- c) proroga sino al 31 dicembre 2021 del termine di cui al comma 3 riguardante l'inversione procedimentale concernente l'esame dell'offerta economica prima della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
- d) si prevede la deroga sino al 31 dicembre 2021 delle previsioni di cui all'articolo 215 del Codice dei contratti sotto un duplice profilo: sottoposizione al parere obbligatorio previsto dall'articolo 215, comma 3 dei soli progetti di fattibilità tecnica ed economica anziché dei progetti definitivi ed elevazione da 75 milioni a 100 milioni del valore delle opere da sottoporre al parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici. Al contempo si prevede che per progetti di importo da 50 a 100 milioni il parere è reso dai comitati tecnici amministrativi e che per i lavori pubblici di importo sino a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere.

L'art. 8, commi 8 e 9, del D.L. in esame, prolunga fino al termine dello stato di emergenza le competenze e i poteri del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID – 19.

Il comma 10 dell'articolo 8 del D.L. n. 76/2020 stabilisce che per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero di indicare, di chiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici (non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020).

Infine, l'art. 8, comma 11, sostituisce l'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 208/2011 nei termini seguenti *“Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro*

*delle infrastrutture e dei trasporti, acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è definita la disciplina esecutiva, attuativa e integrativa delle disposizioni concernenti le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed e), anche in relazione alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicabili al presente decreto".*

In chiusura, si segnalano le disposizioni introdotte dal Decreto Semplificazioni in tema di **istituzione di un Fondo per la prosecuzione delle opere**, volto a evitare che vi siano situazioni di temporanea mancanza di somme per il completamento delle opere (**art. 7**) e quelle in tema di **nomina e poteri dei Commissari straordinari** (**art. 9**), con modifica, quanto a questo ultimo aspetto, dell'art. 4 del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019.

# LEAP

---

NEWSLETTER

Leap è un progetto editoriale a cura dello Studio Legale Lipani, Catricalà & Partners. È vietata ogni distribuzione non autorizzata.

© Copyright 2020 | Lipani Catricalà & Partners